

?% COTONE?

?% SETA?

?% LINO?

?% LANA?

?% POLIESTERE?

?% VISCOSA?

?% ELASTAN?

*Guida alla corretta compilazione
delle etichette di composizione
dei prodotti tessili.*

*Guida alla corretta compilazione
delle etichette di composizione
dei prodotti tessili.*

Premessa — 

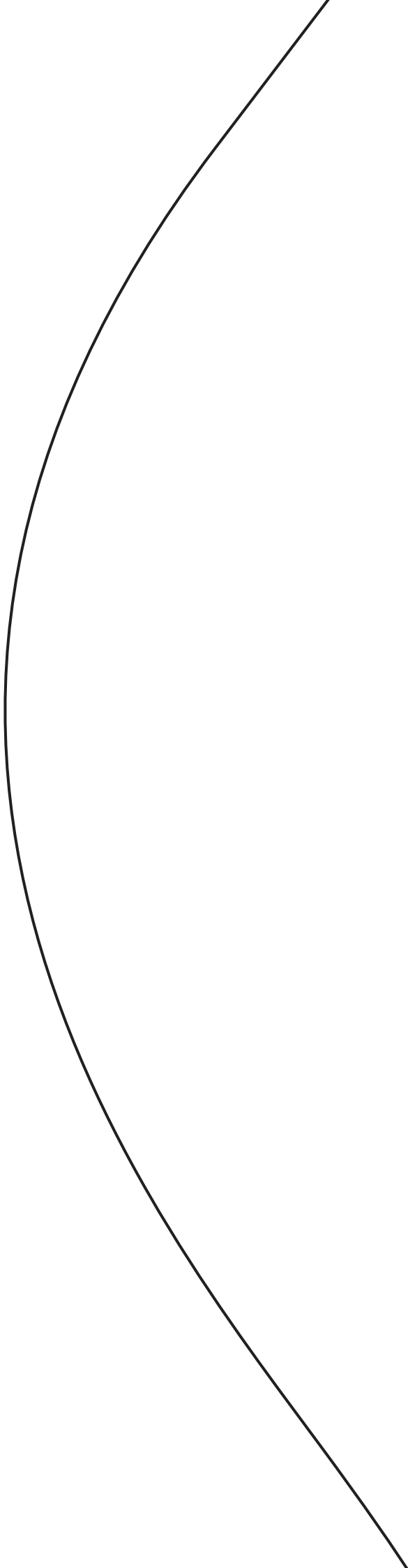
7	Etichetta di composizione tessile
8	Etichetta o contrassegno
11	Su quali prodotti va apposta l'etichetta
12	Prodotto tessile
17	Prodotti per i quali non vige l'obbligo di etichettatura
23	Prodotti che possono essere accompagnati dai soli documenti commerciali
25	Chi è tenuto ad apporre l'etichetta
26	Destinatari della normativa: definizioni e obblighi
28	Soggetti esonerati
31	Come compilare l'etichetta
32	Etichetta e contrassegno: definizioni, caratteristiche, contenuti obbligatori

37	La composizione fibrosa
48	Prodotti composti da una sola fibra
50	Prodotti composti da due o più fibre
52	Prodotti composti da più componenti
53	Prodotti particolari
57	Contenuti facoltativi
58	Esempi di etichette
61	Vigilanza del mercato
62	La vigilanza del mercato
63	Tipologie di controllo
64	Sanzioni
66	Cenni sull'etichettatura di manutenzione

La Guida che qui si presenta si pone l'obiettivo di offrire agli operatori economici del settore (produttori, importatori, distributori) informazioni chiare e di agevole consultazione sugli obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.

La Guida tiene quindi conto delle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

La progettazione e la realizzazione della Guida rientrano nelle molteplici attività di vigilanza del mercato affidate da anni alle Camere di commercio e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela per i consumatori ed un mercato concorrenziale e trasparente per le imprese che vi operano correttamente.



1

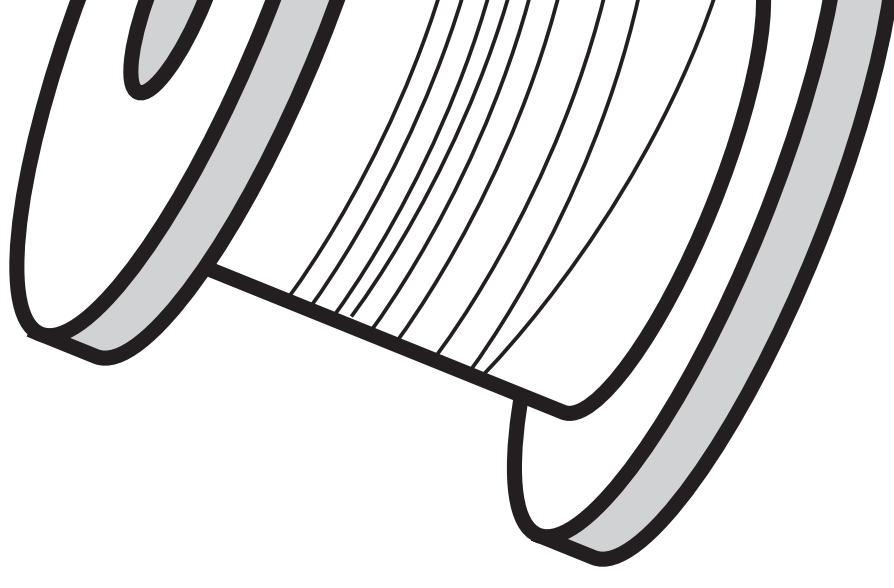
ETICHETTA DI COMPOSIZIONE TESSILE

ETICHETTA O CONTRASSEGNO

Per “etichettatura tessile” si intende l’insieme delle informazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono apparire su apposita etichetta - o contrassegno - da apporre obbligatoriamente a corredo di ogni prodotto tessile perché possa essere messo a disposizione sul mercato.



L’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio – regolamento entrato in vigore il 7 novembre 2011 e applicato negli Stati membri dall’8 maggio 2012 – che abroga le Direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE e contiene disposizioni armonizzate in ordine ad alcuni aspetti dell’etichettatura (o contrassegno) dei prodotti tessili, in particolare per quanto riguarda l’uso delle denominazioni delle fibre tessili e l’indicazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili. I prodotti immessi in commercio prima dell’8 maggio 2012, se conformi alla normativa vigente in precedenza, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.





Ai prodotti tessili si applicano inoltre, se non in contrasto con il Regolamento (UE) n. 1007/2011, alcune norme nazionali:

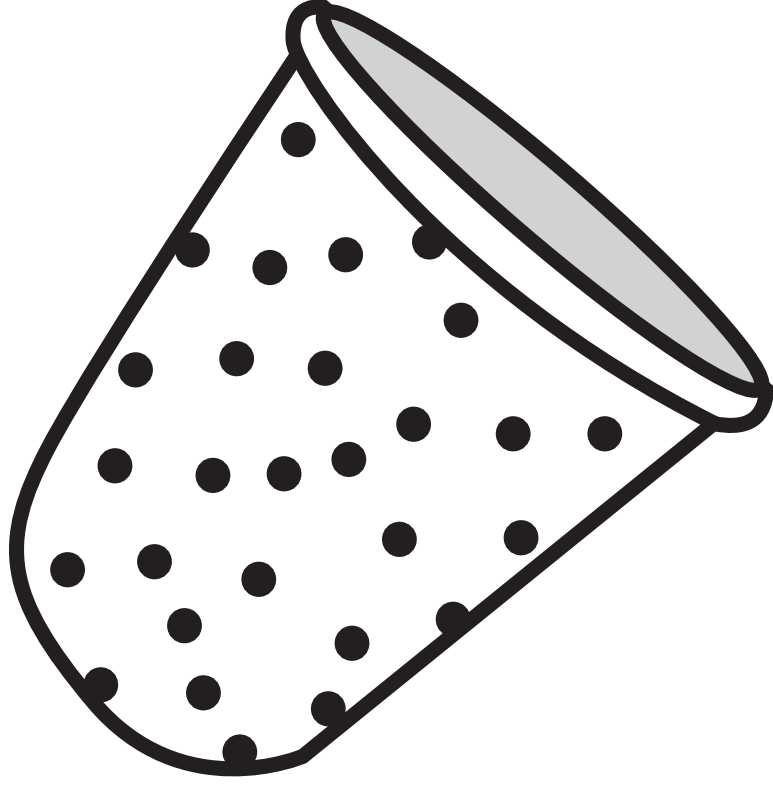
- ✂ Legge 26 novembre 1973, n. 883, “Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili” (sono stati abrogati gli artt. 1-13)
- ✂ D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, “Regolamento di esecuzione della Legge n. 883/1973”, sulla etichettatura dei prodotti tessili (sono stati abrogati gli artt. 2-4, 6 c. 1, 11-14)
- ✂ D.lgs. 22 maggio 1999, n. 194, “Attuazione della Direttiva 96/74/CE, abrogata e rifiuta nella Direttiva 2008/121/CE”, relativa alle denominazioni dei prodotti tessili
- ✂ D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 102 sgg. (cd “Codice del consumo”)
- ✂ C.M. 14.2.1976; C.M. 24.11.1976 e C.M. 14.11.2012.

2

SU QUALI PRODOTTI VA APPOSTA L'ETICHETTA

PRODOTTO TESSILE

Cosa si deve intendere per “prodotto tessile”? Il prodotto tessile (art. 3 Regolamento (UE) n. 1007/2011) è il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, quale che sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.



ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI PRODOTTI TESSILI

✂ Capi di abbigliamento

✂ Sciarpe

✂ Calze

✂ Tovaglie

✂ Coperte

✂ Tende

✂ Tappeti

✂ Tessuti in rotoli/pezze

✂ Cuscini

✂ Nastri pettinati, cardati

✂ Ovatte

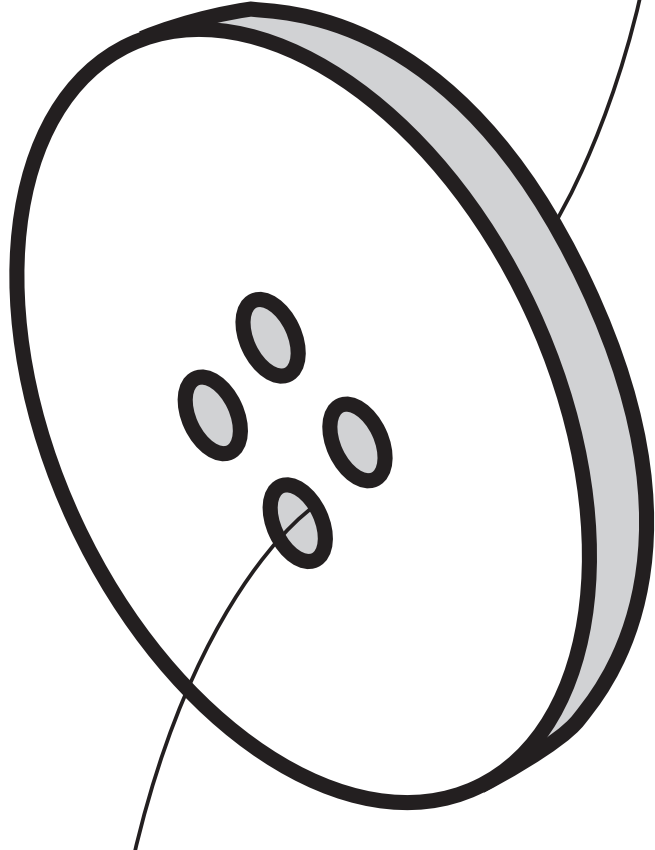
✂ Filati

✂ Tessuto greggio

✂ Tessuto per la stampa

Sono da considerare assimilati ai prodotti tessili (art. 2, par. 2, Regolamento (UE) n. 1007/2011):

- ✂ i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- ✂ i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- ✂ le parti tessili (purché costituiscano almeno l'80% in peso degli strati superiori o rivestimenti)
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
- ✂ tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.



Per alcune categorie di prodotti dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa è possibile apporre un'etichetta globale, e non del singolo pezzo (art. 17, par. 3, Regolamento (UE) n. 1007/2011). Tali categorie sono indicate all'Al. VI del medesimo Regolamento (cfr. p. 16). Inoltre, su due o più prodotti tessili dello stesso tipo, con la stessa composizione fibrosa e che costituiscano comunemente un insieme inseparabile (ad es. tute o pigiami, calzini ecc.), può essere apposta una sola etichetta globale.

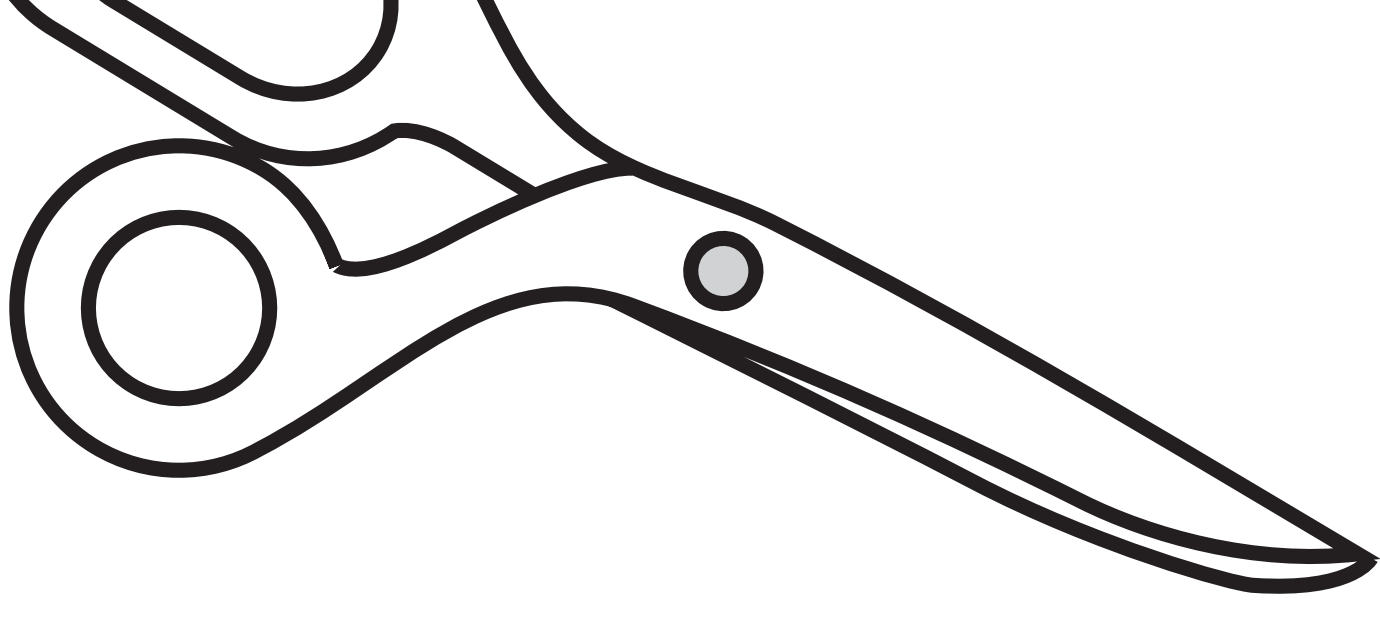
Per i prodotti tessili venduti a taglio o a metraggio, l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

Il consumatore e ogni componente della filiera produttiva devono comunque essere posti in grado di prendere effettiva conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.

**PRODOTTI TESSILI PER I QUALI È SUFFICIENTE
UN'ETICHETTATURA GLOBALE (ALL. VI REG. (UE) 1007/2001)**

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'Allegato V* (cfr. p. 21)

* Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.





13. Centrini

14. Fazzoletti da naso e da taschino

15. Retine per capelli

16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini

17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno

18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo

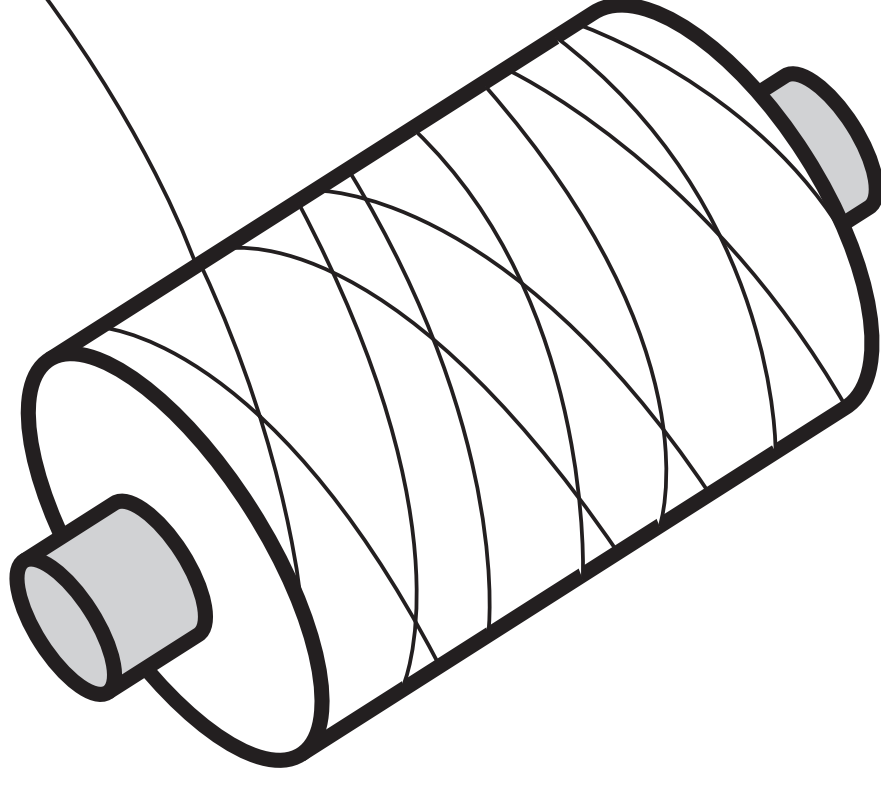
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

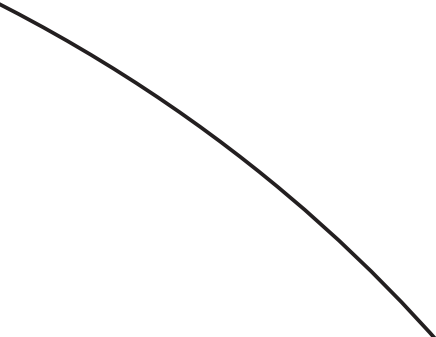
PRODOTTI PER I QUALI NON VIGE L'OBLIGO DI ETICHETTATURA

Per alcune categorie di prodotti (art. 17, par. 2, e All. V Regolamento (UE) n. 1007/2011: cfr. pp. 18-21) non sussiste obbligo di indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa. Nel caso in cui, però, il marchio di fabbrica o la ragione sociale del produttore contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione elencata nell'All. I o una denominazione che può indurre in confusione, per questa categoria di prodotti permane l'obbligo di etichettatura.

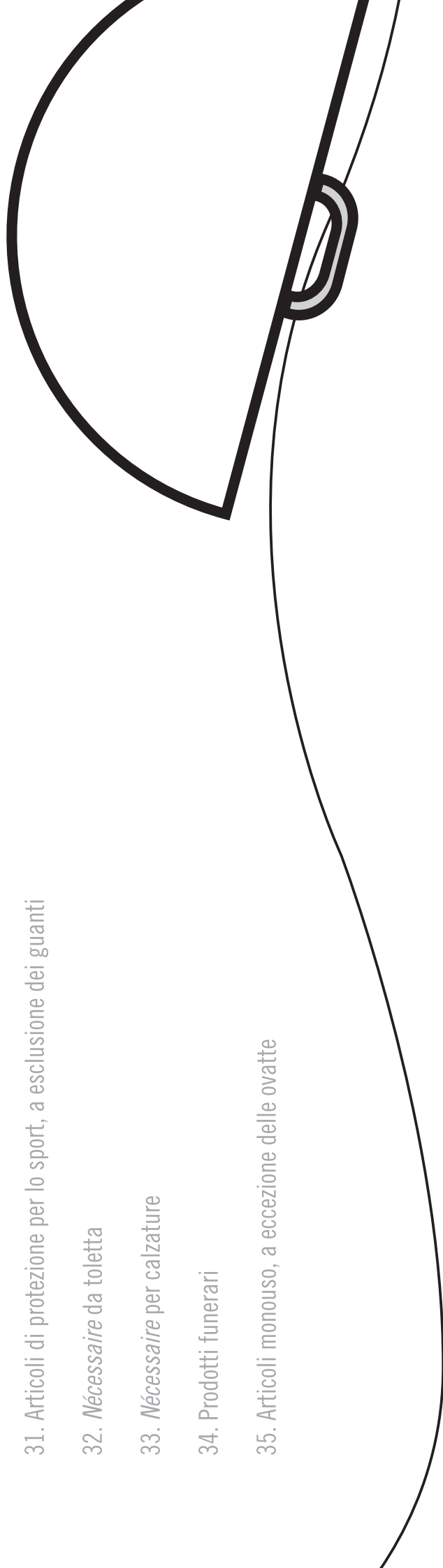
**PRODOTTI TESSILI SENZA OBBLIGO
DI ETICHETTATURA O CONTRASSEGNO**

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti



- 
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
 14. Ghettoni
 15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
 16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
 17. Articoli di materia tessile da viaggio
 18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
 19. Chiusure lampo
 20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
 21. Copertine di materia tessile per libri
 22. Giocattoli
 23. Parti tessili di calzature
 24. Centri composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm²

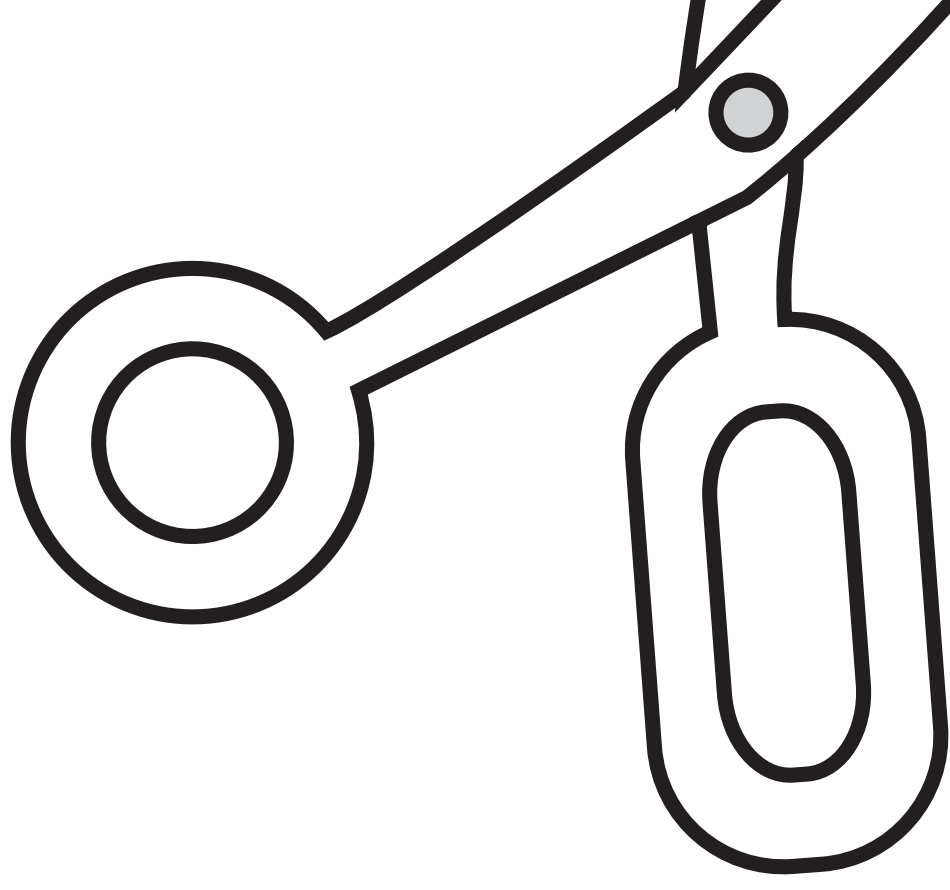
- 25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- 26. Copriuova
- 27. Astucci per il trucco
- 28. Borse in tessuto per tabacco
- 29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
- 30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
- 31. Articoli di protezione per lo sport, a esclusione dei guanti
- 32. *Nécessaire* da toilette
- 33. *Nécessaire* per calzature
- 34. Prodotti funerari
- 35. Articoli monouso, a eccezione delle ovatte



36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacoepa europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'Allegato VI, destinati normalmente:
- a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad es., protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi)
40. Velatura
41. Articoli tessili per animali
42. Bandiere, standardi e gagliardetti

Sono esclusi dall'obbligo di etichettatura o contrassegno della composizione tessile anche:

- ✂ i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- ✂ i prodotti tessili destinati alla vendita in Paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione;
- ✂ i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;



PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI SOLI DOCUMENTI COMMERCIALI

Infine, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 (art. 14, par. 2) consente ai prodotti tessili di essere accompagnati dai soli documenti commerciali (fattura commerciale o documento di trasporto) e quindi di essere sprovvisti di etichetta o contrassegno di composizione quando non sono destinati al consumatore finale, ma:

- ✂ sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura;
- ✂ sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico ai sensi dell'art. 1 della Direttiva 2004/18/CE.

Anche sui documenti commerciali vanno chiaramente indicati i dati relativi al contenuto di fibre tessili dei prodotti che accompagnano. Non si possono utilizzare abbreviazioni, a meno che non si tratti di codici meccanografici (come ad esempio il Codice Meccanografico Uniforme Europeo redatto da COMITEXIL) o di abbreviazioni definite da norme internazionali, purché nel documento commerciale stesso ne sia spiegato il significato.

3

CHI È TENUTO
AD APPORRE L'ETICHETTA



DESTINATARI DELLA NORMATIVA: DEFINIZIONI E OBBLIGHI

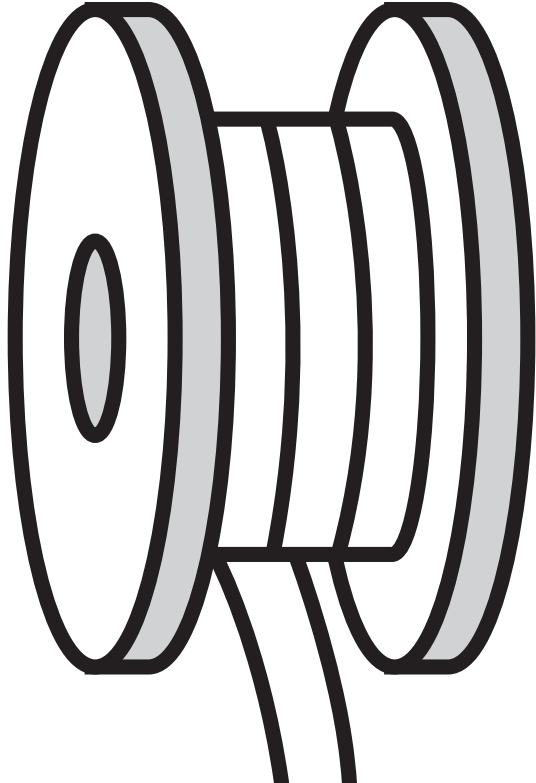
Tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, a titolo oneroso o gratuito, hanno l'obbligo di ottemperare alla normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti tessili. Per le definizioni di tali operatori economici (cfr. box), l'art. 3 del Regolamento (UE) 1007/2001 rimanda all'art. 2 del Regolamento CE 765/2008.

Gli obblighi cui sono tenuti gli operatori economici del settore in materia di etichettatura dei prodotti tessili sono indicati all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

All'immissione sul mercato di un prodotto tessile, l'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute spetta al fabbricante.

Nel caso in cui siano immessi sul territorio italiano articoli tessili di produzione non europea è l'importatore a dover garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Spetta al distributore, sia all'ingrosso sia al dettaglio, comunque garantire all'atto della messa a disposizione del mercato di un prodotto tessile che esso rechi l'etichetta o il contrassegno conformi a quanto previsto dal Regolamento.



Fabbricante, importatore, distributore

Il produttore o fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

L'importatore è una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un Paese terzo.

Il distributore – ai fini del Regolamento (UE) n. 1007/2001 – è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome e marchio di fabbrica.

**Immissione sul mercato e Messa a disposizione sul mercato**

Immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Messa a disposizione sul mercato è la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

SOGGETTI ESONERATI

Sono, invece, esonerati dall'osservanza della normativa sull'etichettatura dei prodotti tessili coloro che effettuano le lavorazioni per conto terzi, come lavoratori a domicilio o imprese indipendenti, che producono articoli tessili a partire da materiali forniti loro, senza cessione a titolo oneroso. Sono inoltre esonerati i sarti, operanti in qualità di lavoratori autonomi per produrre abiti su misura.

